

Decreto numero _

IL RETTORE

il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

VISTO

VISTO

VICTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1000, numero 202:		
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;		
VISTA	la Legge 9 maggio 1989, numero 168;		
VISTO	lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto		
	Rettorale 13 giugno 2012, numero 781, e successive modifiche ed		
	integrazioni;		
VISTO	il Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 660;		
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;		
VISTO	il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4		
	ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in		
	attuazione dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999, sono stati		
	rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;		
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445,		
	e successive modifiche e integrazioni;		
VISTO	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e		
1.010	integrazioni;		
VISTO	il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;		
VISTA	la Legge 15 aprile 2004, numero 106;		
VISTO	il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l'articolo 42,		
VIOTO	che ha stabilito tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del		
	certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto		
	dall'articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della		
	Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;		
VISTA	la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene "Norme in materia di		
VISTA	organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento.		
	nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del		
	<u>sistema universitario</u> ", e successive modifiche ed integrazioni;		
VISTO			
VISTO	il Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011, numero 242, che individua e		
	definisce i "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte		
	dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge		
VICTO	30 dicembre 2010, n. 240",		
VISTO	il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011, numero 243, che individua e		
	definisce i "Criteri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure		
	pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24, comma		
	2, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";		
VISTO	il Decreto del 1° luglio 2011, numero 276, con il quale il Ministero della		
	Istruzione, della Università e della Ricerca ha identificato i "Programmi di		
	ricerca di alta qualificazione, finanziati dalla Unione Europea o dal Ministero		

7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

della Istruzione, della Università e della Ricerca, di cui all'articolo 29, comma

il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, numero 336, con il quale, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, sono stati determinati i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, rideterminati con Decreto del



Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, n. 159 e del 30 ottobre 2015, n. 855;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ed in particolare l'articolo 1, comma 400, la quale dispone che "al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale:

- il "...Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240...";
- con "...decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università...";
- la "...quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università...";

l'articolo 1, comma 401, lettera a) della predetta Legge il quale dispone, tra l'altro, che "a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali":

- assunzioni "...di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020...";
- con "...decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università...";

che, con D.M. 8 marzo 2019, n. 204, come modificato dal D.M. 27 marzo 2020, n. 2, sono stati definiti i criteri di riparto tra le Istituzioni universitarie delle risorse destinate all'attuazione del piano straordinario 2019 di reclutamento di ricercatori di tipo b);

che, con il D.M. 8 agosto 2019, n. 738, sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2019;

che, l'Università degli Studi del Sannio ha utilizzato tutte le risorse/posti disponibili a valere sul suddetto Piano Straordinario 2019;

il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, ed, in particolare l'articolo 6, il quale prevede che:

• (comma 5 sexies), l'applicazione delle misure di sostegno di cui all'art. 1, comma 401, della L. 145/2018 "è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO



- a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università" (...);
- (comma 5 septies) "Per le finalità di cui al comma 5 sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" di cui 96,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono pertanto destinati all'assunzione di ricercatori di tipo b);

la nota del 29 maggio 2020, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato che sul sito del Ministero alla sezione Università /Programmazione e Finanziamenti è stato pubblicato, tra l'altro, il <u>Decreto Ministeriale del 14 maggio 2020, n. 83, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 2020 n. 1359, relativo al "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010";</u>

il Decreto Ministeriale 83/2020 il quale assegna le suddette risorse alle Istituzioni Universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, destinate all'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b)), il cui trattamento economico è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a circa € 60.027 annui;

che il predetto D.M. ripartisce le risorse stanziate fra le Istituzioni per il finanziamento complessivo di 1.607 posti di ricercatore di tipo b) e, in particolare, assegna all'Università degli Studi del Sannio **n. 7 posti**;

la deliberazione assunta nella seduta del 29 ottobre 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 ottobre 2020, ha, tra l'altro, deliberato:

- di assegnare ai Dipartimenti, i n. 7 posti di ricercatore di tipo b) previsti nel "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010", in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 maggio 2020, n. 83, nel modo di seguito indicato:
 - n. 2 al Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
 - n. 2 al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;
 - n. 3 al Dipartimento di Ingegneria;
- <u>di autorizzare l'assunzione in servizio dei suddetti ricercatori a decorrere dal 1º novembre 2021;</u>

la nota rettorale del 9 novembre 2020, n. 19485, con la quale questa Amministrazione ha comunicato ai Direttori di Dipartimento l'assegnazione dei predetti posti di ricercatore a tempo determinato;

il Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di*

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

VISTO



reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

l'articolo 7, commi 1 e 6, del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", come innanzi richiamato, il quale prevede che:

- ai "...sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera j), dello Statuto e fatto salvo lo specifico iter procedurale previsto e disciplinato dall'articolo 6 del Regolamento, il Consiglio di Dipartimento approva, sentiti i Consigli di Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, le proposte di attivazione delle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nel rispetto di procedure e modalità definite dal regolamento...";
- ai "...sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3, lettera k), e dell'articolo 34, comma 3, lettera o), dello Statuto, la proposta di attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico...";

il Decreto Direttoriale del 19 aprile 2021, numero 78, emanato per motivi di necessità ed urgenza, con il quale il Dipartimento di Scienze e Tecnologie ha approvato, previo parere favorevole espresso dai "...Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie...", la proposta di copertura di:

- un posto di ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Settore Concorsuale 09/H1 "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni", Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/05 "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni" mediante l'attivazione di una procedura di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità a quanto già deliberato dal medesimo Consiglio nella seduta del 12 aprile 2021 e parzialmente rettificato con comunicazione del 21 aprile 2021, indicando tutti gli elementi necessari alla loro indizione;
- un posto di ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Settore Concorsuale 05/A1 "Botanica", Settore Scientifico-Disciplinare BIO/03 "Botanica Ambientale e Applicata" mediante l'attivazione di una procedura di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità a quanto già deliberato dal medesimo Consiglio nella seduta del 12 aprile 2021 e parzialmente rettificato con comunicazione del 21 aprile 2021, indicando tutti gli elementi necessari alla loro indizione;

la deliberazione assunta nella seduta del 28 aprile 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2021, ha, tra l'altro, deliberato:

• l'attivazione di **una** procedura di valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie secondo le

VISTO

VISTO

VISTA



indicazioni che sono state definite dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie con Decreto Direttoriale del 19 aprile 2021, numero 78 e parzialmente rettificato con comunicazione del 21 aprile 2021, per le esigenze del Settore Concorsuale **09/H1** "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni", Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/05 "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni", utilizzando le risorse assegnate con DM n. 83/2020;

l'attivazione di una procedura di valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie secondo le indicazioni che sono state definite dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie con Decreto Direttoriale del 19 aprile 2021, numero 78 e parzialmente rettificato con comunicazione del 21 aprile 2021, per le esigenze del Settore Concorsuale 05/A1 "Botanica", Settore Scientifico-Disciplinare BIO/03 "Botanica Ambientale e Applicata", utilizzando le risorse assegnate con DM n. 83/2020;

CONSIDERATO

che, ai fini della attivazione delle due procedure di valutazione comparativa innanzi specificate, verranno utilizzate le risorse assegnate alla Università degli Studi del Sannio nell'ambito del "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010", in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 maggio 2020, n. 83, in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2020 e del 28 aprile 2021;

VISTO

il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, a carattere "autorizzatorio", composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2020;

ACCERTATA,

la disponibilità del "budget di costo",

DECRETA

Articolo 1 Procedura di selezione

Sono indette, presso la Università degli Studi del Sannio, le seguenti procedure di selezione per il reclutamento di **numero 2 (due) ricercatori a tempo determinato**, mediante stipula di due contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *(contratto "senior")*, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:

Codice concorso: 6/2021

Settore concorsuale	09/H1 "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni"
Sattora caiontifica disciplinara	ING-INF/05 "Sistemi di Elaborazione delle
Settore scientifico-disciplinare	Informazioni"
Struttura richiedente	Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Sede di servizio	Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Dipartimento di afferenza	Dipartimento di Scienze e Tecnologie



Numero di posti	1
Regime di impegno	Tempo pieno
Durata	Tre anni
Competenze linguistiche	Lingua inglese
Numero massimo di pubblicazioni oggetto di valutazione	12 (dodici)
Esigenze e compiti di didattica	Le esigenze formative e didattiche riguardano gli insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare INGINF/05 dei Corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi del Sannio. Si richiede, inoltre, un impegno in attività di tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea e di Laurea Magistrale con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare suddetto. L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti richiede un impegno pari a 350 ore annue. In particolare, l'impegno orario annuo da riservare allo svolgimento della didattica frontale è pari a 48 ore.
Esigenze e compiti di ricerca	Attività di ricerca e di aggiornamento scientifico inerenti al settore scientifico-disciplinare ING-INF/05. Il Ricercatore svolgerà attività di ricerca scientifica nell'ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale e dei programmi dipartimentali con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del settore scientifico-disciplinare. Le aree di ricerca sono quelle riguardanti l'apprendimento automatico, l'analisi di dati e le basi di dati, la bioinformatica, la biologia computazionale e il loro uso nell'ambito delle scienze applicate.

Codice concorso: 7/2021

Cottoro concorcualo	05/A1 "Botanica"
Settore concorsuale	
Settore scientifico-disciplinare	BIO/03 "Botanica Ambientale e Applicata"
Struttura richiedente	Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Sede di servizio	Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Dipartimento di afferenza	Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Numero di posti	1
Regime di impegno	Tempo pieno
Durata	Tre anni
Competenze linguistiche	Lingua inglese
Numero massimo di pubblicazioni oggetto di valutazione	12 (dodici)
Esigenze e compiti di didattica	Le esigenze formative e didattiche riguardano gli insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare BIO/03 dei Corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi del Sannio. Si richiede, inoltre, un



	,
	impegno in attività di tutorato ed assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea e di Laurea Magistrale con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare suddetto. L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti richiede un impegno pari a 350 ore annue. In particolare, l'impegno orario annuo da riservare allo svolgimento della didattica frontale è pari a 48 ore.
Esigenze e compiti di ricerca	Attività di ricerca e di aggiornamento scientifico inerenti al settore scientifico-disciplinare BIO/03. Il ricercatore svolgerà attività di ricerca scientifica nell'ambito degli indirizzi della ricerca e dei programmi dipartimentali. In particolare, le aree di ricerca sono quelle riguardanti l'analisi delle interazioni tra le diverse componenti ambientali, la modellazione dei flussi d'inquinanti in aria/acqua/suolo e relative relazioni con la vegetazione, l'analisi delle biogeo-interazioni di piante-suolo nella fitoestrazione di metalli pesanti e degradazione di composti persistenti organici (POPs) in suoli contaminati, lo sviluppo di modelli di analisi spaziale di dati ambientali (in ambiente GIS) volti in particolare alla conservazione e gestione del paesaggio.

Articolo 2 Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura

 Alla procedura di selezione di cui all' articolo 1 del presente bando di concorso possono partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero del diploma di specializzazione medica, limitatamente ai settori concorsuali e ai settori scientifico disciplinari interessati.

In caso di dottorato di ricerca conseguito all'estero, è necessario allegare, il provvedimento con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza del titolo (ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 382/1980) o la richiesta di equipollenza, ovvero il provvedimento di equivalenza o la richiesta di equivalenza (ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 165/2001) oppure copia del predetto provvedimento di equipollenza/equivalenza o della richiesta, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, ne venga attestata la conformità all'originale.

In ogni caso, il candidato in possesso di titolo di dottorato conseguito all'estero, nel caso dovesse risultare vincitore della procedura, fatti salvi gli ulteriori controlli in merito ai requisiti per l'assunzione, dovrà presentare, ai fini della stipula del contratto il provvedimento di equivalenza e/o equipollenza del titolo di dottore di ricerca posseduto, pena la decadenza dal diritto all'assunzione stessa.

<u>La procedura di selezione è riservata a coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:</u>



- a) coloro che hanno usufruito di un "Contratto Junior", ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 ovvero di analogo contratto in istituzioni universitarie straniere;
- coloro che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni ovvero di analoghi assegni in istituzioni universitarie straniere;
- c) coloro che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di borse di studio post-dottorato, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghe borse in istituzioni universitarie straniere;
- d) coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- e) coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia ovvero per la seconda fascia, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in corso di validità, per il Settore Concorsuale oggetto del bando o per uno dei Settori Concorsuali ricompresi nel relativo macrosettore.

Ai fini del raggiungimento dei tre anni previsti per la partecipazione alla presente procedura di selezione è possibile cumulare i periodi di attività che rientrano nelle predette tipologie, di cui alle lettere a), b), c) e d), anche non consecutivi, purchè non sovrapposti tra loro.

Ai fini della verifica della analogia di contratti stipulati, di borse di studio fruite o di assegni conferiti da istituzioni universitarie straniere si fa espresso rinvio al Decreto Ministeriale 2 maggio 2011, numero 236, relativo alla "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, numero 240" e successive modifiche ed integrazioni.

- 2. Non possono partecipare alla selezione coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
- 3. Non possono partecipare alla procedura comparativa di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 4. Non possono partecipare alla procedura di selezione:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
 - c) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente scarso rendimento;
 - d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario, ancorché cessati dal servizio;
 - f) coloro che hanno instaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatori a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di valutazione comparativa, superi complessivamente i dodici



anni, anche non continuativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240", come richiamato nelle premesse.

- 5. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
- 6. I requisiti di ammissione saranno verificati dalla Commissione Giudicatrice ed i candidati sono ammessi alle selezioni di cui al presente bando con riserva.
- 7. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.
- 8. In materia di diritti e doveri, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

Articolo 3 Domande di ammissione alla procedura

- 1. Le domande di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato 1), devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 20 giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 - Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
- 2. Le domande devono essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori", Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento.
- 4. Le domande devono pervenire entro il termine di scadenza previsto dal comma 1 del presente articolo:
 - a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso la Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori" della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "Ex Convento di San Vittorino", sito in Via Tenente Pellegrini, 82100 Benevento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 - b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere espresso;
 - - in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma autografa o digitale ed essere allegati al messaggio di posta elettronica in versione informatica;



- per l'invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente "PDF" e "TIFF";
- nel caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore;
- nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non deve rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;
- la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a **30** "*megabyte*";
- qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima "e-mail", la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive "e-mail", entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.
- 5. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, la domanda di partecipazione alla proceduta di selezione, con allegata fotocopia di documento di identità, fotocopia del codice fiscale e un elenco della documentazione presentata, deve essere presentata separatamente dal plico, che deve, invece, contenere tutta la documentazione allegata alla domanda.
- 6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera b) fa fede, ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "Palazzo San Domenico", sito in Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento.
- 7. Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito per la loro ricezione.
- 8. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, secondo le modalità previste dal presente bando di concorso, la seguente documentazione:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale e del codice fiscale;
 - b) il "curriculum vitae e professionale", datato e firmato, nel quale debbono essere specificamente indicati i titoli, le pubblicazioni e tutte le attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche;
 - c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti;
 - d) le pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato, nel numero massimo eventualmente fissato nel precedente articolo 1;
 - e) supporto informatico contenente tutta la documentazione presentata dal candidato ai fini della valutazione;
 - f) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
- Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, che deve essere redatta utilizzando lo schema all'uopo predisposto (Allegato 1), il candidato deve dichiarare:
 - a) cognome e nome:
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) la propria cittadinanza;
 - d) il possesso della idoneità fisica all'impiego;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;



- f) di non avere riportato condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi della relativa sentenza;
- g) di non avere procedimenti e/o processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e/o processi pendenti, indicando gli estremi;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni, nonché di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- i) di non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;
- j) di non essere professore di prima o di seconda fascia o ricercatore universitario assunto a tempo indeterminato, né di esserlo già stato, ancorché cessato dal servizio;
- k) di non aver istaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolare di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di valutazione comparativa, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto limite temporale non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute seconda la normativa vigente.
- I) il recapito dove potranno essere inviate le comunicazioni relative alla procedura, impegnandosi a rendere nota, tempestivamente, ogni eventuale sua variazione allo stesso indirizzo al quale è stata trasmessa la domanda di partecipazione alla procedura, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- m) la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l'eventuale motivo della cancellazione dalle medesime liste, nel caso in cui sia cittadino italiano;
- n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;
- o) l'adequata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero:
- p) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando;
- 10. La domanda di ammissione alla procedura deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal candidato.
- 11. Il "curriculum vitae e professionale" e i titoli culturali, professionali e di servizio possono essere presentati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, utilizzando lo schema all'uopo



predisposto (Allegato 2). Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione Giudicatrice potrà non tenerne conto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

- 12. I candidati possono presentare pubblicazioni e lavori in originale o in copia, purché corredati, in questa ultima ipotesi, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato 3), con la quale essi sono tenuti ad attestare, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all'originale della copia prodotta.
- 13. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all'autore, al titolo, al luogo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
- 14. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le normative vigenti, nonché i saggi inserite in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
 - Per le pubblicazioni in formato digitale dovrà comunque essere allegata copia cartacea, con indicazione del sito e della rivista on-line su cui il testo è stato pubblicato.
 - I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
- 15. Per i lavori stampati in Italia, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252.
- 16. Il deposito legale deve essere certificato con idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa ovvero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato sotto la propria responsabilità utilizzando il modulo all'uopo predisposto (Allegato 3).
- 17. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
- 18. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
- 19. Copie delle pubblicazioni e dei lavori inviati per posta o consegnati a mano dovranno essere trasmesse o consegnate anche su supporto informatico.
- 20. I candidati diversamente abili, nella domanda di partecipazione, possono richiedere l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, allegando una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
- 21. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 22. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva.
- 23. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.



Articolo 4 Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione

- La Commissione Giudicatrice verrà costituita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, e sarà nominata con Decreto del Rettore, su designazione del Consiglio del Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione.
- 2. Il Decreto Rettorale con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice deve essere affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
- 3. Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
- 4. La procedura oggetto del presente bando di concorso prevede:
 - a) la valutazione preliminare dei "curricula vitae e professionali" presentati dai candidati, dei titoli culturali, professionali e di servizio da essi eventualmente posseduti e della loro produzione scientifica;
 - b) la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni;
 - c) una prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso, che viene svolta contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.
- 5. La Commissione Giudicatrice, nella prima seduta, individua e definisce i criteri di valutazione dei "curricula vitae e professionali", dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243, per entrambe le due fasi della procedura.
- 6. Nella prima fase, la Commissione Giudicatrice:
 - a) verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione alla procedura di selezione;
 - b) procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo un motivato e analitico giudizio sul "curriculum vitae e professionale", sui titoli e sulla produzione scientifica di ogni candidato, ivi compresa la tesi di dottorato o la tesi del titolo equivalente;
 - c) ammette alla fase successiva della procedura di selezione i candidati comparativamente più meritevoli, in una misura compresa tra il dieci e il venti per cento del loro numero complessivo e comunque in numero non inferiore a sei, fermo restando che i candidati sono tutti ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, qualora il loro numero complessivo sia pari o inferiore a sei.
- 7. L'esito della valutazione preliminare viene reso noto mediante affissione di apposito avviso all'Albo di Ateneo pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
- 8. Nella seconda fase, la Commissione Giudicatrice:
 - a) invita i candidati che hanno superato la prima fase della procedura di selezione a illustrare e a discutere, in seduta pubblica, i titoli posseduti e la loro produzione scientifica;
 - b) contestualmente accerta, mediante lo svolgimento di una prova orale che si conclude con un giudizio di idoneità, che i candidati abbiano una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso:
 - c) attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e ad ogni pubblicazione presentata dai candidati ammessi alla seconda fase della procedura di



selezione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 25 maggio 2011, n. 243.

La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale verrà notificata ai candidati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per lo svolgimento della stessa, mediante avviso pubblicato all'Albo On-Line di Ateneo, nonché attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato dagli stessi per le comunicazioni nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.

Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, con le modalità indicate nell'avviso stesso nel rispetto delle disposizioni adottate dalle autorità competenti in relazione all'Emergenza Coronavirus e vigenti al momento dello svolgimento della prova stessa, fatta salva diversa comunicazione della Università degli Studi del Sannio, che sarà inviata solo ai candidati che, all'esito della prima fase, non risultino ammessi alla fase successiva, e notificata esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando di concorso.

La pubblicazione della data fissata per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per lo svolgimento della prova orale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

- 9. La mancata presentazione di un candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed alla contestuale prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di selezione.
- 10.Il candidato che venga giudicato non idoneo nella prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso è escluso dalla procedura di selezione.
- 11.Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati con le modalità previste dal presente articolo, redige la graduatoria finale di merito di tutti i candidati ammessi alla seconda fase della procedura di valutazione comparativa e che hanno superato la prova orale con un giudizio di idoneità.
- 12.La Commissione Giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro i quattro mesi successivi alla data del Decreto Rettorale con il quale la Commissione stessa è stata nominata.
- 13.Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole sedute della Commissione Giudicatrice, sono trasmessi al Rettore, che li approva con proprio Decreto, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 13 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197.
- 14.Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa deve essere trasmesso al Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.
- 15.Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il reclutamento del ricercatore a tempo determinato propone la chiamata del candidato che risulta vincitore della procedura di selezione.
- 16.La proposta di chiamata deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 5
Stipula del contratto di lavoro



- 1. Il candidato che risulta vincitore della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e che è stato chiamato secondo le procedure e le modalità definite dall'articolo 4 del presente bando di concorso, è invitato a stipulare un contratto di lavoro subordinato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240".
- 2. Per la validità del contratto di cui al comma 1 del presente articolo è richiesta "ad substantiam" la forma scritta.
- 3. Il contratto deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) alla sua tipologia;
 - b) al regime di impegno a tempo pieno;
 - c) ai compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e al numero complessivo di ore che deve dedicare alla didattica frontale;
 - d) alla data di inizio e alla data di scadenza del rapporto di lavoro;
 - e) al trattamento economico, annuo lordo omnicomprensivo che, come stabilito dal Decreto Ministeriale dell'8 marzo 2019, n. 204, <u>viene determinato in misura pari al 120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno;</u>
 - f) alla sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - g) al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare nei quali il ricercatore a tempo determinato è stato inquadrato.

Articolo 6 Restituzione dei titoli

- 1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di selezione, la Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori" provvede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta i documenti originali allegati alla domanda, ad eccezione del caso in cui sia in corso un contenzioso.
- 2. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di cui la comma 1 del presente articolo.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la Università degli Studi del Sannio non è più responsabile della conservazione e della restituzione dei documenti.

Articolo 7 Trattamento dei dati personali

- 1. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi del Sannio, in qualità di titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per permettere lo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dottore Francesco ROTA. Email: dpo@cert.unisannio.it.

Articolo 8 Copertura Finanziaria



- 1. Ai fini della copertura dei 2 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di due contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (contratto "senior"), verranno utilizzate le risorse assegnate alla Università degli Studi del Sannio nell'ambito del "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010", in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 maggio 2020, n. 83, in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2020 e del 22 febbraio 2021.
- 2. Gli oneri stipendiali derivanti dal reclutamento dei ricercatori a tempo determinato innanzi specificati gravano sul "budget di costo", mediante la imputazione dei relativi importi alle corrispondenti Voci COAN del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, come di seguito specificate:
 - a) CA.04.43.08.04.01, denominata "Ricercatori a Tempo Determinato";
 - b) CA.04.43.08.04.02, denominata "Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato";
 - c) CA.04.43.08.04.03, denominata "Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato".

Articolo 9 Norme finali e di rinvio

- Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Iolanda MANICATORI, Responsabile della Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori", che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061, al seguente numero di fax: 0824/23648 o al seguente indirizzo di posta elettronica: iolanda.manicatori@unisannio.it.
- 2. Il presente bando affisso all'Albo On-Line di Ateneo e all'Albo di ciascuno Dipartimento, è pubblicato sui Siti Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della Unione Europea ed il relativo Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, e consultabile sul Sito Web di Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/reg-60.pdf.

Il Rettore Professore Gerardo CANFORA "Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005"

Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori Responsabile: Dott.ssa Iolanda Manicatori Telefono: +39.0824.30.50.44 – <u>iolanda.manicatori@unisannio.it</u> Istruttoria curata da: Dott.ssa Angela Iebba 0824/30.50.61 – <u>angela.iebba@unisannio.it</u>;

Università degli Studi del Sannio

Ex Convento San Vittorino", Via Tenente Pellegrini - 82100 Benevento (Italy) - Fax: +39.0824.23648

Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620

Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it